

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DELLO STEMMA DELL' ASSOCIAZIONE PROVALDAGNO

Premesse

Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Associazione Provaldagno per manifestazioni ed eventi, promossi da altri soggetti, che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per l'Associazione medesima, nonché i criteri e le procedure per l'uso, da parte di terzi, dello stemma dell'Associazione.

Art. 1 – Obiettivo

1. L'Associazione Provaldagno riconosce, favorisce e promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di iniziative sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, scientifiche, sportive, ricreative, di tutela del territorio e di sostegno al turismo e all'economia (a titolo esemplificativo manifestazioni, fiere ed esposizioni, convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione, progetti editoriali, progetti cinematografici, televisivi, audio visuali, multimediali, applicazioni software) realizzate da soggetti, singoli o associati, all'interno del territorio comunale o all'esterno dello stesso, se finalizzate in tal caso a promuovere l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni, il turismo, l'economia e in generale il territorio del Comune di Valdagno e la sua comunità.

2. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione Provaldagno si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Art. 2 – Definizione

1. Per patrocinio si intende l'attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità quali indicate al comma 1 dell'art. 1.

2. Eccezionalmente, nel caso ad esempio di gare sportive, concorsi, convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione, progetti editoriali e simili, potrà essere previsto che alla concessione del patrocinio si accompagni il rilascio di targhe o il riconoscimento di modesti premi in denaro.

3. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole e specifiche iniziative o per gruppi di iniziative o attività programmate in un arco di tempo definito (rassegne, cicli di convegni o congressi e simili), non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.

Articolo 3 – Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell'Associazione Provaldagno devono:

- a) essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- b) essere accessibili a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
- c) garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

2. La data in cui si svolge l'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio non deve, di norma, sovrapporsi a quella di altre iniziative organizzate dall'Associazione Provaldagno o dalla stessa in precedenza patrocinate.

Articolo 4 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione, o che abbiano comunque scopo di lucro, ad eccezione di quelle che rivestano particolare rilevanza per la comunità valdagnese, che promuovano in modo rilevante l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità medesima o che prevedano una finalità di beneficenza e solidarietà (da precisare nella domanda di patrocinio con l'indicazione esatta delle quote a ciò destinate e dei soggetti beneficiari e con impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento);
- b) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
- c) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- d) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali dell'Associazione Provaldagno.

Articolo 5 — Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono essere inoltrate a mezzo posta, posta elettronica o fax, almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa, a mezzo dell'apposito modulo (Allegato A).

2. È in facoltà dell'Associazione Provaldagno prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.

3. Il Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri a ciò delegati esaminano la richiesta, chiedono, se del caso, al richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria e ne riferiscono quindi al Consiglio, il quale dispone in merito con valutazione discrezionale.

4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.

5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto così come la mancata concessione e le relative motivazioni.

6. L'Associazione Provaldagno verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Articolo 6 – Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il beneficiario di apporre su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata la dicitura «*con il patrocinio dell'Associazione Provaldagno*» o «*con il patrocinio della Provaldagno*» e lo stemma dell'Associazione Provaldagno.

2. Copia di tutto il materiale dovrà essere esibito all'Associazione Provaldagno prima della stampa.

3. Una volta approvato, il materiale potrà essere diffuso, previo deposito degli esemplari definitivi.

4. I patrocini concessi verranno pubblicizzati sui mezzi di comunicazione informatici dell'Associazione Provaldagno, secondo disponibilità, nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento dell'iniziativa in oggetto.

Articolo 7 – Altre associazioni o enti pubblici patrocinatori e sponsor privati

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altre associazioni o enti a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

2. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Associazione Provaldagno e sostenute

economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

Articolo 8 – Responsabilità e Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio non coinvolge l'Associazione Provaldagno in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

2. La concessione del patrocinio da parte dell'Associazione Provaldagno non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione e il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

Articolo 9 – Recesso e Sanzioni

1. L'Associazione Provaldagno può revocare la concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione e comunque un uso improprio del logo dell'Associazione Provaldagno.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa o alla natura del soggetto organizzatore ovvero di impiego della dicitura "patrocinio" e del logo non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Associazione Provaldagno di agire in giudizio per la tutela della propria immagine ed il risarcimento dei danni patiti.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

2. Qualunque modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2014